

**ALLEGATO E**

**PARERE A.S.L.**

CITTA' DI LISSONE  
 Ente Ente  
 Pr. (A) 2012/0008010 del 08/03/12  
 101 URBANISTICA



Regione  
Lombardia

ASL Monza e Brianza

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA  
 U.O. IGIENE EDILIZIA  
 DESIO 20033 - VIA NOVARA, 3  
 TEL. 0362-304872/3 - TELEFAX 0362-304836

ASL Provincia Monza e Brianza

RIF.



Pr. 19763/12 del 08/03/2012  
 Classificazione 5/..

Al Sig. Sindaco del Comune di Lissone

Al Dirigente Settore Pianificazione Territoriale  
 Arch. Francesco Salinitro

fax 039.7397.274/382

**OGGETTO:** Parere igienico sanitario per il P.G.T. del comune di Lissone. Trasmissione parere.

In esito alla trasmissione della documentazione del P.G.T. adottata da parte di codesta Spettabile Amministrazione con la nota 42056 del 17/10/11; esaminata la documentazione contenuta all'interno del DVD allegato, riscontrato che in sede di adozione non sono state introdotte modifiche proposte in sede di conferenza di VAS al presente Piano, al fine di rendere le previsioni urbanistiche compatibili con l'esigenza di tutela igienico sanitaria, si formulano le seguenti osservazioni:

1. per quanto concerne la previsione di nuovi *ambiti di trasformazione urbana* a prevalente destinazione produttiva contigui con ambiti a prevalente destinazione residenziale o viceversa, ad es. ambiti: AT 14, AT 16, AT 17, AT 20, AT26, AT31, AT 32, AT 10, si invita codesta Amministrazione ad introdurre nelle norme di tali ambiti una *misura cautelativa*, consistente nella previsione di una fascia di salvaguardia ambientale, avente funzione di zona filtro o separazione tra le zone con edifici artigianali dagli edifici residenziali. La fascia, non utilizzabile per l'edificazione di edifici e/o impianti, dovrà garantire una distanza tra gli edifici di larghezza non inferiore a 40 m e dovrà comprendere una zona alberata e arbustiva a foglia persistente. Nel caso in cui entrambi gli di ambiti contigui siano di nuova previsione, tale fascia deve essere equamente ripartita tra entrambi gli ambiti;
2. si invita a definire in maniera esplicita quali siano le funzioni compatibili con la funzione residenziale escludendo le attività che possano risultare di molestia o di disturbo alla funzione residenziale;
3. all'interno delle schede di ciascuno degli ambiti di trasformazione avente funzione principale residenziale si ritiene che debba essere esclusa in maniera esplicita la possibilità della funzione produttiva in quando può essere causa di disturbo e/o molestia alla funzione residenziale;
4. riportare all'interno del Piano delle regole norme specifiche che vietano l'ampliamento delle attività produttive esistenti che effettuino, anche in parte, cicli di lavorazioni insalubri di prima classe e limitare eventuali interventi alle sole necessità di miglioramento dell'efficienza funzionale degli impianti e volti ad ottenere la riduzione dell'impatto verso l'esterno;
5. si ritiene opportuno che venga riportato all'interno dell'elaborato dei vincoli PR4 anche l'ampiezza delle fasce di rispetto degli elettrodotti;
6. si ricorda che la perimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale e delle relative aree soggette a vincolo, approvata dall'ente competente in materia ASL e deliberata dal Comune, così come risulta dai relativi elaborati grafici a corredo del Piano Regolatore Cimiteriale, hanno carattere prescrittivo. Si





Regione  
Lombardia

## ASL Monza e Brianza

suggerisce di introdurre all'interno del documento del Piano delle Regole -Norme Tecniche di Attuazione tale esplicito richiamo.

7. si invita ad introdurre, all'interno del documento del Piano delle Regole -Norme Tecniche di Attuazione, tra le disposizioni di carattere Generale con valenza per tutti gli ambiti, nonché per gli ambiti di trasformazione urbanistica, al fine di garantire il rispetto dei rapporti illuminanti minimi, il richiamo alla verifica e al rispetto del disposto del R.L.I. in merito al rapporto altezza/distanza tra edifici prospicienti, anche se esistenti, aventi almeno una parete finestrata;
8. per quanto concerne le proposte di riduzione delle zone di rispetto dei pozzi per l'approvvigionamento idrico potabile così come definite dall'art. 94 del D.Leg. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., si chiarisce che fino all'approvazione delle suddette nuove zone di rispetto da parte degli enti competenti in materia, sono vigenti le attuali zone di rispetto determinate con il criterio geometrico.

Nel rimanere a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'U.O.

Igiene Edilizia  
(Ing. Raffaele Manna)

Responsabile di procedimento: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805  
Pratica trattata da: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805



CSQ Certificazione Sistema Gestione Qualità  
Norma UNI EN ISO 9001:2008

ISP mod. 103 rev. 01 - Febbraio 2010 Pag. 2 di 2  
Parere